

N. 1/2012 del 15/01/2012
 "www.dirittifondamentali.it"
 ISSN 2240-9823

Introduzione:

DIRITTO, PLURALISMO CULTURALE, COSTITUZIONE. LA PROSPETTIVA STORICO-FILOSOFICA QUALE “PRECOMPRESIONE” PER L’INTERPRETAZIONE DEI “VALORI” COSTITUZIONALI.

SOMMARIO: 1. *Premessa Il rapporto tra diritto e cultura nell’evoluzione del pensiero storico e filosofico-giuridico. Profili ricostruttivi.* 2. *La Costituzione “per valori” come atto di identità culturale.* 3. *Il multiculturalismo alla “sfida” della Costituzione.* 4. *Cittadinanza, integrazione e pluralismo culturale: il modello della “Carta dei valori, della cittadinanza e dell’integrazione”.*

1. *Premessa. Il rapporto tra diritto e cultura nell’evoluzione del pensiero storico e filosofico-giuridico. Profili ricostruttivi.*

Nell’attualità di un dibattito –non solo scientifico- che investe anche categorie fondamentali della dogmatica giuridica -Costituzione, democrazia, Stato di diritto- il richiamo sempre più frequente a formule, quali, “stato multicultural”, “società pluriculturale”, etc., intende descrivere, in sintesi, la trasformazione strutturale del contesto sociale da cui deriva, correlativamente, l’esigenza di una riforma dell’ordinamento giuridico statale.

Nondimeno, il termine multiculturalismo è assunto, in dottrina, secondo differenti declinazioni, non tutte di segno positivo. Dalla configurazione di esso quale fenomeno empirico delle società statali europee al riferimento ad un “complesso di problematiche riconducibili alla presenza –per la prima volta all’interno delle omogeneità nazionali e sociali, delle identificazioni e delle individuazioni costruite nei secoli in Europa dall’azione uniformante della statualità moderna- di differenze culturali di cui sono portatori non tanto «nativi» quanto immigrati di diverse etnie e religioni che ~...~ sono una realtà del tutto nuova”¹, il multiculturalismo tanto riguardato sul piano storico-sociologico, quanto su quello più propriamente politico-istituzionale² rivela un’intrinseca ambiguità semantica ed ontologica. Esso rappre-

¹ Così, C. Galli, *Introduzione*, in C. Galli (a cura di), *Multiculturalismo*, Bologna, 2006, pp. 9-10.

² Per una chiara distinzione tra multiculturalismo e pluralismo, cfr. per tutti G. Sartori, *Pluralismo Multiculturalismo e estranei*, Milano, 2000, part. p.29 ss, nonché p. 55 ss. (ivi, anche una più chiara distinzione delle differenze relative ad un’accezione di multiculturalismo inteso come “stato di fatto” e ad un multiculturalismo assunto, invece, essenzialmente come “valore”)

senta, in ultima analisi, “la” sfida della modernità alla forza inclusiva della Costituzione repubblicana³ ma, nel contempo, anche alla sua originaria forza identitaria⁴.

Certo, la *Begriffsbildung* che accompagna siffatta espressione non può non risentire nelle differenti e, a volte, contrapposte, percezioni di senso, del punto di vista da cui muove l’interprete, e, così, del contesto, storico-politico e sociale di riferimento”.

Con specifico riferimento al sistema giuridico, il termine “multiculturalismo” traduce la condizione di “forme di pluralismo culturale diverse tra loro, ciascuna delle quali rappresenta una sfida distinta dalle altre”⁵. Quanto, poi, tale condizione possa concorrere a caratterizzare una conflittualità permanente in seno all’ordinamento giuridico piuttosto che fornire soluzioni adeguate agli obiettivi ed ai compiti dello Stato costituzionale, resta ancora da verificare.

Del resto, l’acquisizione di una dimensione culturale come intrinsecamente propria del diritto (e della scienza del diritto) dello Stato ha una storia che si snoda lungo secoli di sviluppo del pensiero storico, giuridico e filosofico. Se il riferimento alla cultura è presente poco o nulla nel pensiero di *Hegel*⁶ e di *F.C. v. Savigny*⁷, la riscoperta di un intrinseco legame tra diritto e cultura è legata essenzialmente alla percezione del diritto come struttura sociale che si riflette, in ultima analisi, nella eterna questione del rapporto tra diritto e morale⁸. In tale prospettiva, una chiara affermazione della derivazione legittimante del diritto dalle regole culturali (*id est*, morali, religiose, sociali) della comunità è presente in *Max Ernst Mayer* (1903)⁹ che qualifica tale derivazione come dinamiche di interscambio di effetti.

Il pensiero positivistico, a partire da *Hans Kelsen*¹⁰, manifesta di contro una assoluta resistenza ad una rappresentazione organica ed interagente di realtà, valori e diritto, secondo una prospettiva che, da tempo, si è ormai emancipata da ogni ancoramento di tipo giusnaturalistico. Ciò, peraltro, ha da intendersi piuttosto che

³ Al riguardo, cfr. per tutti G. Zagrebelsky, *La virtù del dubbio*, Roma-Bari, 2007, part. p. 103 ss.

⁴ Sul punto, con riguardo anche all’analisi dei vari concetti di „identità“ e del modo in cui la Costituzione può considerarsi –in via immediata o mediata- generatrice di identità, v. A. v. Bogdandy, *Europäische und nationale Identität: Integration durch Verfassungsrecht ?*, in *VVDStRL* 62 (2002), Berlin, 2003 p. 10156 ss.,

⁵ Così, W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale* (tr. it. di *Multicultural Citizenship*, 1995), Bologna 1999, p. 21.

⁶ In tal senso, v. H. Hofmann, “*In Europa kann’s keine Salomos geben.*” – *Zur Geschichte des Begriffspaars Recht und Kultur*, in *Juristen Zeitung (JZ)*, 2009, p. 1 („*Was wir kulturelle Unterschiede nennen, ist für ihn eine weltgeschichtliche Entwicklungsdifferenz in der dialektischen Selbstentfaltung des Geistes*“).

⁷ *Ibidem* („*Savignys „Volksgeist“ ist ein naturalistisch-organischer und ganz innerlicher Begriff. ...*“).

⁸ *Ibidem* („*Wenn nun die Geltung des Rechts allein auf die Autorität des Gesetzgebers gestützt und das Recht – entsprechend seinem angeblich imperativistischen Charakter – begrifflich dem proximum genus der sozialen Verhaltensregel unterstellt wird, und wenn man außerdem mit gutem Grund annimmt, dass die sozialen Verhaltensregel im Bewusstsein der Rechtsunterworfenen allemal stärker verankert sind als die Befehle des staatlichen Gesetzgebers, dann kann das Verhältnis von Recht und Sitte auch in der Perspektive der Rechtsfertigung des Rechts gesehen werden*“ p. 3).

⁹ M. E. Mayer, *Rechtsnormen und Kulturnormen*, 1903, come citato in H. Hofmann, *op. ult. cit.*, p. 3 (e,ivi, nota 26) (“*Die Rechtsfertigung des Rechts und in Sonderheit die Verbindlichkeit der Gesetze beruht darauf, dass die Rechtsnormen übereinstimmen mit Kulturnormen, deren Verbindlichkeit das Individuum kennt und anerkennt*”).

¹⁰ H. Kelsen, *Die Rechtswissenschaft als Norm- oder als Kulturwissenschaft*, 1916, come citato in H. Hofmann, *op. ult. cit.*, p. 4 (e,ivi, nota 35). Sulla stessa posizione, di una attenzione della scienza giuridica unicamente alla validità del diritto (non, dunque, anche all’effettività..), v. E. Lask, come citato sempre ivi, nota 36.

come assoluta emancipazione del diritto da un fondamento di tipo morale (che lo stesso *Kelsen* non si preoccupa affatto di disconoscere) soprattutto come criterio di distinzione/qualificazione dell'obbligo giuridico dal vincolo morale¹¹.

Tuttavia, la configurazione del diritto come prodotto culturale trova un qualche piú specifico riferimento nel pensiero -pur di marca essenzialmente positivista- di *Gustav Radbruch*, portatore di un "*Methodentrismus*" destinato a superare la coppia oppositiva: "realtà-valore"¹². Tale metodo, che muove in definitiva dall'impostazione kantiana, inframmette all'interno della relazione classica "*Wirklichkeitsurteil/ Wertbeurteilung*" il richiamo alla "*Wertbeziehung*"¹³, il diritto appare cosí come "realtà riferita a valori" ("*wertbezogene Wirklichkeit*"), in cui rileva in maniera decisiva il peso della identità culturale.

Ma è soprattutto nella dottrina neohegeliana che la connessione funzionale tra diritto e cultura viene a ricevere una piú robusta costruzione dogmatica. Il richiamo al metodo empirico di ricerca, ad es., nel pensiero di uno studioso come *Berolzheimer* tende ad esaltare l'osservazione del diritto quale riflesso della situazione culturale propria di una società, in contrapposizione all'antica prospettiva naturalistica, con la conseguenza di propugnare la superiorità di un tale "diritto di cultura", benché connotato da una condizione di relatività, anche nei confronti della legge quale atto di diritto positivo¹⁴. Di particolare interesse, in questo processo evolutivo e di sviluppo della scienza giuridica nel segno di una "*Kulturphilosophie*", sono i contributi scientifici resi in tema di interpretazione dei diritti fondamentali sanciti nella Costituzione di Weimar, in contrasto con il pensiero giuspositivistico "classico" risalente, all'epoca, ad *Anschütz* e *Richard Thoma*, a *Gerber* e *Laband*.

In particolare sono *Erich Kaufmann*¹⁵ e *Rudolf Smend*¹⁶ -il primo in un noto contributo sul significato del principio di uguaglianza, il secondo, invece, in tema di libertà di manifestazione del pensiero- a ribadire la centralità, nella struttura legittimante del diritto, della componente culturale di un popolo (gli "*ewige Werte*" posti a fondamento del diritto), ciò che produce un vincolo interpretativo per il giurista¹⁷.

¹¹ V. ancora H. Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre*, 2 Neudruck der zweiten Auflage Tübingen 1923, Darmstadt, 1984, part. p. 311 ss..

¹² ...come richiamato anche in H. Hofmann, *op. ult. cit.*

¹³ G. Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 3' Aufl., 1932, sempre citato in H. Hofmann, *op. ul. cit.*, p. 5 (e,ivi, nota 37).

¹⁴ F. Berolzheimer, *Grundprobleme der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie samt der Soziologie*, e, ancora, Id., *System der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie*, come citati entrambi in H. Hofmann, *op. ul. cit.*, p. 5 (e,ivi, note da 41 a 44).

¹⁵ E. Kaufmann, *Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung*, in *VVDStRL* 3 (1927), p. 2 ss..

¹⁶ R. Smend, *Das Recht der freien Meinungsäußerung* in *VVDStRL* 4 (1928), p. 44 ss.

¹⁷ "Die Tatsache, dass die Legitimitätsanschauungen des Zeitalter und der deutschen Volksgemeinschaft ..." in den Abschnitt der Verfassung über Grundrechte und Grundpflichten "bezeugt worden sind, macht ihn so wichtig für den Juristen, der aus ihm für die Anwendung der Gerechtigkeitsprinzipien die letztlich maßgebenden und leitenden Gesichtspunkte selbst da ablesen kann und soll, wo die einzelnen grundrechtlichen Sätze kein unmittelbar aktuell geltendes Recht geschaffen haben. Als Zeugnisse für die auch den Richter bindenden Legitimitäts- und Wertauffassungen sind daher auch diese Sätze von praktisch juristischer Bedeutung". E. Kaufmann, *Die Gleichheit vor dem Gesetz im Sinne des Art. 109 der Reichsverfassung*, cit., p. 16 ss..

Nell'ordine di idee di contrastare tanto il normativismo kelseniano quanto l'idealismo umanistico si colloca anche il concetto "empirico" dello Stato risalente ad *Herman Heller* che, come è noto, ne esalta in generale la natura di "organizzazione" quale "unità della decisione e dell'effetto di una struttura agente organizzata", dotata di sovranità territoriale¹⁸. La riflessione di *Heller*, ad ogni modo, procede epistemologicamente secondo un approccio essenzialmente realistico e considera, quello della cultura, come un fattore propulsivo dell'agire dello Stato, in funzione del conseguimento dei suoi scopi¹⁹. Non è un caso che lo stesso A. definisca lo Stato come una struttura organizzativa (*Gestalt*) in qualche modo attraversata e conformata dalle temperie del tempo²⁰.

Così, pur configurandosi il diritto (e la Costituzione formale) come un "prodotto di senso" tendenzialmente astratto dalla realtà sociale –dunque, percettibile nella sua consistenza culturale unicamente attraverso il ricorso al metodo giuridico- se ne ribadisce comunque la dimensione funzionale rispetto all'ordinamento inteso come "vero" prodotto sociale²¹.

2. La Costituzione "per valori" come atto di identità culturale.

Le richiamate linee di pensiero concorrono, in buona sostanza, all'elaborazione dogmatica di una prospettiva "nuova" dello Stato costituzionale democratico, in qualche modo diversa e alternativa rispetto a quella riconducibile alla logica positivista che relega, invece, la dimensione etico-culturale a sostrato pre-giuridico, legittimante il sistema di principi e diritti fondamentali recati dalla Costituzione. Oltre ad avere portata normativa, questi ultimi svelano, secondo una generale "precomprensione", l'identità (culturale) dello Stato, i suoi valori, in una parola la sua idea di "Giustizia" (*Gerechtigkeit*), tradotta ora in forma giuridica. Nella Costituzione in sé, in quanto atto (ri)fondativo dell'unità politica dello Stato – la "decisione fondamentale" di marca schmittiana- viene a condensarsi, in definitiva, la storia di una comunità, di un Paese, di una Nazione. In tale veste, allora, essa si configura come qualcosa di più e di diverso di un (mero) atto normativo posto al vertice delle fonti dell'ordinamento giuridico statale): è legge fondamentale ed, al tempo stesso, espressione di un'identità storico-culturale nella quale finisce per riconoscersi la comunità statale. Da ciò non può prescindere ai fini di una consapevole configurazione dell'idea di unità politica dello Stato.

¹⁸ H. Heller, *Staatslehre* (1934), 6 Auflage, Tübingen, 1983, p. 156 ss., (ma v. part. p. 178 ss., p. 228 ss.).

¹⁹ "Das Sein des Staates ..", (ist) "„ sein Werden in immer erneuten politischen Entscheidungsakten, sein Werden im politischen Kampf zwischen wirklichen Willensmächten, denen gegenüber eine absolute Neutralität des Erkenntnis-subjektes, glattweg unmöglich ist": H. Heller, *Staatslehre*, cit., p. 54 ss.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*, p. 259 ss.

Siffatta dimensione “ontologico-culturale”, sulla falsariga del pensiero smendiano²², assume grande rilevanza anche sul piano giuridico, come si conferma del resto secondo una linea di giurisprudenza costituzionale che ha conferito pieno sostegno alla teoria dei valori costituzionali, come tali in grado di conformare ogni ambito dell’agire sociale, tanto pubblicistico quanto privatistico²³. Ciò ha l’effetto di proiettare l’efficacia della Costituzione in una sfera dell’agire sociale di gran lunga più vasta di quella originariamente propria del costituzionalismo di marca liberale, limitata invece alla (sola) garanzia della sfera di libertà (negative) del cittadino nei confronti dello Stato²⁴.

Con il consolidarsi della “teoria dei valori” ed il conseguente avviarsi di un processo di “costituzionalizzazione” dell’ordinamento giuridico²⁵ la dimensione culturale viene sempre di più assunta a presupposto e, al tempo stesso, a giustificazione dell’esistenza dello Stato, fino a connotarne l’agire. Lo Stato costituzionale, infatti, si caratterizza come “Stato di cultura” (*Kulturstaat*)²⁶ nel senso, oltre che di annoverare tra i suoi compiti primari la promozione della cultura²⁷, di orientare l’azione secondo il progetto culturale che sottende la previsione dei valori/principi fondamentali della Costituzione -dignità umana, libertà, neutralità, solidarietà, democrazia, eguaglianza²⁸. Tale progetto di creazione dell’unità politica, ma anche sociale, nel rispetto del pluralismo e nell’apertura all’inclusione verrebbe a configurare, così, un paradigma interpretativo, delle norme costituzionali come di quelle dell’intero ordinamento giuridico statale, anche da parte dei giudici di merito*.

Nella prospettiva appena richiamata, dunque, la Costituzione italiana, ben oltre l’efficacia strettamente normativa dei suoi singoli disposti, descrive “anzitutto ... la storia del nostro paese, dell’Europa, del mondo; di un cammino pieno di con-

²² R. Smend, *Verfassung und Verfassungsrecht* (1928), ..., p. 266. L’A. rileva come il sistema dei diritti fondamentali risponde a tre piani di riferimento: come “normazione di un sistema culturale”, come mezzo necessario per l’integrazione sociale, in fine, come la più importante fonte di legittimità”. Sulla stessa linea, v. ancora E. Kaufmann, *Die Gleichheit vorm dem Gesetz*, cit., p. 18.

²³ Rileva peraltro H. Hofmann –*op. ult. cit.*, p. 8- come sussistano tuttavia due grandi differenze tra il metodo critico del period weimariano e la dogmatica dei diritti fondamentali quale emerge e matura nello Stato democratico del *Grundgesetz*. In primo luogo, il fatto che nel pensiero smendiano il sistema di valore dei diritti fondamentali viene sottratto ad ogni ipotesi di classificazione. In secondo luogo, l’interpretazione “umanistica/letteraria” (*geisteswissenschaftliche Interpretation*) di Smend si struttura essenzialmente come interpretazione “storico-idealistica” (*geistesgeschichtliche Deutung*).

²⁴ Con particolare riguardo, ad es., alla Corte costituzionale federale tedesca, ciò è accaduto a partire dal famoso *Lüth-Urteil*: BVerfGE, 5, 85 ss. (part. p. 138).

²⁵ Così, cfr. G. Folke Schuppert, C. Bumke, *Die Konstitutionalisierung der Rechtsordnung*, Baden-Baden, 2000, *passim* (ma in part. –per i rilievi critici, v. p. 72 ss.).

²⁶ BVerfGE, 36, 321 ss. (part. p. 331). La formula “*Kulturstaat*” è riconducibile in primo luogo al pensiero di J. G. Fichte, ...

²⁷ Del resto, come ha ben messo in rilievo il giudice costituzionale, la percezione dell’identità culturale quale “Bene giuridico” da tutelare rileva anche dalla previsione dell’attribuzione di competenza esclusiva allo Stato della materia “norme generali sull’istruzione”, ex art. 117, II c., Cost.: Corte cost., sentt. nnrr. 279/2005 e, soprattutto, 200/2009.

²⁸ Conforme, P. Häberle, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, Berlin, 1982, p. 18: “*Verfassungslehre bezieht sich auf den Typus der demokratischen Verfassungen ... Dieser Typus setzt sich aus idealen und realen ... Elementen zusammen ... Solche Elemente sind: die Menschenwürde als Prämisse, erfüllt aus der Kultur eines Volkes, das seine Identität in geschichtlichen Traditionen und Erfahrungen und seine Hoffnungen in Wünschen und im Gestaltungswillen für die Zukunft findet*”.

traddizioni e di travagli, ma anche di idee-forza e di processi volti ad affermare e tradurre nella realtà, in un mondo spesso assai distante da essi, valori essenziali che fondano la convivenza civile: eguaglianza degli esseri umani, diritti inviolabili della persona, “giusta autorità” dei governi fondata sul consenso ...”²⁹. Del resto, in un contesto, come quello attuale, in cui “..l’ “unità” culturale della società è continuamente esposta alla sfida del pluralismo e delle diversità, è vitale la riflessione sul terreno comune che consente ad individui e gruppi di riconoscersi come componenti un “corpo” sociale. Questo è il terreno della Costituzione”³⁰.

3. Il multiculturalismo alla “sfida” della Costituzione.

Sulla base di quanto finora detto sembra non peregrino inquadrare il problema del multiculturalismo innanzitutto come un problema di generale riconoscimento di uno spazio comune di confronto che è quello segnato dalla Legge fondamentale, dunque come un problema di forza inclusiva che il progetto culturale ivi recato appare in grado effettivamente di spiegare. Il richiamo a tale forza sembra costituire un punto di partenza necessario nell’analisi del problema quando non sia allusiva dell’esigenza di una “*reductio ad unum*”, di un’omologazione sociale e culturale all’interno della società complessa intesa quale premessa indispensabile per il mantenimento dell’unità politica dello Stato. A tale prospettiva, del resto, osta in primo luogo la tutela costituzionale del pluralismo quale valore fondamentale – unitamente ad una espressa garanzia in favore delle minoranze etniche e linguistiche la Carta repubblicana sancisce. Tale forza inclusiva può spiegarsi unicamente come attitudine alla realizzazione dell’unità nel rispetto, in ogni caso, del pluralismo interno alla società civile.

Si tratta, tuttavia, di un fine che esige l’intrapresa di un complessivo riadattamento dell’ordinamento giuridico statale per la cui realizzazione si rende indispensabile, dunque, l’intervento del legislatore. La pratica realizzazione della portata inclusiva del progetto culturale non sembra, infatti, poter prescindere in primo luogo da una ricomposizione/allargamento della categoria dei soggetti titolari di diritti di cittadinanza con l’obiettivo di favorire la partecipazione anche di tali minoranze ai processi di integrazione politica. In tale direzione, del resto, sono andate già le prescrizioni dei nuovi statuti regionali, quantunque contenute e, per dir così, mitigate, attraverso gli interventi “interpretativi” di dottrina e giurisprudenza*.

La suddetta istanza di ampliamento/integrazione può rivelarsi come necessaria nell’ottica di una concezione della democrazia intesa quale valore fondativo

²⁹ V. Onida, *Costituzione, valori sociali comuni, scuola*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 2.

³⁰ *Idem*.

l'ordinamento statale³¹, di cui indispensabile presupposto è costituito dalla tendenziale corrispondenza tra la base sociale (società civile) e la comunità dei cittadini. Ciò non va inteso come sostanziale accondiscendenza all'idea di marca schmittiana dello Stato democratico, che lo mette in diretta corrispondenza con il principio dell'identità popolare³². Come è noto, ciò portava a garantire siffatta identità attraverso un processo finalizzato all'omologazione delle minoranze all'interno della comunità di base.

La democrazia come valore dello Stato costituzionale implica, invece, l'esigenza che nelle assemblee rappresentative si rifletta, tanto sul piano della struttura compositiva come anche nella complessità dei processi di integrazione politica, l'esercizio della sovranità popolare. Ciò consente di ricondurre le decisioni ivi adottate all'espressione di volontà del popolo. Il venir meno di un equilibrio tra l'insieme del popolo inteso quale comunità dei (soli) cittadini ed il complesso di tutti i componenti la società civile – anche di chi, dunque, risulta privo di un tale *status* – condurrebbe ad una sostanziale trasfigurazione dell'ordinamento democratico in un assetto di tipo oligarchico in cui la selezione della domanda politica verrebbe a determinarsi anche in ragione dell'esclusione di alcuni interessi socialmente sensibili dall'agone parlamentare. Ciò equivarrebbe in ultima analisi a svilire la portata del principio democratico quale regola organizzativa fondamentale di un ordinamento statale pluralista.

4. Cittadinanza, integrazione e pluralismo culturale: il modello della “Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione”.

Se dunque, per un lato, si accentua la crisi del concetto “classico” di popolo statale inteso essenzialmente quale comunità “di cultura ... e di responsabilità”, di cui è collante una certa omogeneità “(non di natura necessariamente etnica)”³³, d'altro lato è attraverso, principalmente, l'estensione della partecipazione politica ai nuovi gruppi che può determinarsi una condizione idonea a favorire l'integrazione politica, nel rispetto delle istanze di valore cui la stessa Costituzione attende.

Del resto, è del tutto ragionevole ritenere che l'integrazione cui la Costituzione e, in generale, l'ordinamento giuridico statale mirano abbia come obiettivo ultimo la preservazione dell'unità politica dello Stato democratico e pluralista. In tal senso, allora, non sembrano esservi valide alternative alla necessità di un'inclusione

³¹ Sul concetto di democrazia liberale come “valore” v. anche E. Friesenhahn, *Parlament und Regierung im modernen Staat*, in *VVDStRL*, 16 (Berlin, 1958), p. 16 ss., part. p. 18.

³² “*Demokratie ist eine dem Prinzip der Identität (nämlich des konkret vorhandenen Volkes mit sich selbst als politischer Einheit) entsprechende Staatsform*”: C. Schmitt, *Verfassungslehre*, unveränd. Nachdruck der 1928 erschienenen ersten Auflage, Berlin, 1970, p. 223.

³³ Cos', J. Kokott, *Die Staatsrechtslehre und die Veränderung ihres Gegenstandes*, in *VVDStRL*, 63 (Berlin, 2004), p. 12.

nei processi di partecipazione politica anche di chi al momento risulta ancora sfornito dei diritti politici in quanto non cittadino. In quest'ordine di idee, sono due le principali strade percorribili: per un verso, quella che, anche seguendo gli indirizzi del diritto privato internazionale, porta ad un ampliamento del criterio del domicilio (piuttosto che della cittadinanza) per l'attribuzione di posizioni giuridiche soggettive³⁴. Per altro verso, una soluzione potrebbe farsi consistere nella estensione dei diritti di cittadinanza, secondo il modello recato dalla legge tedesca sulla cittadinanza del 1999 che, pur sancendo prioritariamente il criterio dello *ius sanguinis* tra quelli idonei per l'acquisizione dello *status* di cittadino ha potenziato il criterio concorrente dello *ius soli*³⁵.

È stato, in proposito, affermato che essere cittadini “*non è un dato, è un obiettivo...*”³⁶. Ciò, se vale in generale, può valere a maggior ragione per persone (come gli stranieri) a cui difettino i fondamenti necessari a far crescere e coltivare una coscienza civica comune e coerente con il sistema dei valori recato dalla Costituzione. In siffatta direzione un'importante ruolo di integrazione deve essere svolto anche dalla scuola cui è rimesso il compito di fare in modo che ad una percezione “*individualista*” della cultura, che la intenda come un “*corredo di un individuo isolato*” ne affianchi un'altra di impronta più funzionalista e/o “*comunitarista*”, come di bene individuale “*volto anche a migliorare la qualità della convivenza. ...*”³⁷. Esempolari, in tal senso, sono le prescrizioni dettate in molte Costituzioni di *Länder* che espressamente riferiscono anche a scopi comunitari gli obiettivi della formazione scolastica, nella prospettiva ultima di consolidare il senso di appartenenza all'unità dello Stato³⁸.

In tale prospettiva, però, di un peculiare interesse si mostra la “*Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione*”, recepita con d.m. del 23 aprile 2007, a cui forse è stata accordato un profilo giuridico tutto sommato modesto. Essa, invece, come frutto di una collaborazione e partecipazione di molti soggetti (componenti consulta per l'Islam, confessioni religiose, sindacati e altro) in seno al Comitato scientifico che ha provveduto ad elaborarla, delinea apprezzabilmente un percorso di integrazione che ha, quale obiettivo principale, il “*conseguimento in tempi ragionevoli* (corsivo mio: n.d.r.) del traguardo della cittadinanza”³⁹. Nella Carta si sancisce, ad es., un percorso di apprendimento, oltre che della lingua italiana, di

³⁴ Cos', J. Kokott, *Die Staatsrechtslehre, cit.*, pp. 12/13.

³⁵ La legge tedesca –come riformata nel 1999- prevede che possa acquisire la cittadinanza chi è nato sul territorio tedesco da genitori stranieri se almeno uno di essi da otto anni è regolarmente soggiornata in Germania ed ha un diritto/autorizzazione di soggiorno (*Aufenthaltsberechtigung*) o possiede da almeno tre anni un permesso di soggiorno (*Aufenthaltsurlaubnis*) a tempo indeterminato. In ogni caso, su quest'ultimo versante l'impegno del legislatore italiano non sembra per il momento andare nella direzione di un allargamento dei diritti di cittadinanza.

³⁶ *Idem*.

³⁷ *Idem*.

³⁸ Sul punto, valga per tutti il riferimento a M. Bothe, *Erziehungsauftrag und Erziehungsmaßstab der Schule*, in *VVDStRL* 54 (1995), p. 8 ss., part. pp.32/33 (ed, ivi) note da 121 a 127.

³⁹ Cfr. C. Cardia, *Carta dei valori, dialogo tra culture*, in www.federalismi.it, n.2/2008.

quei caratteri (valori, principi, storia) che configurano in sintesi l'identità culturale della comunità di base. A tal fine, peraltro, una importanza assoluta viene annessa proprio al ruolo della scuola e dell'istruzione in generale come strumenti formativi di personalità e di una coscienza civica. Così, si fa espressa previsione di un diritto-dovere di partecipazione alla scuola dell'obbligo riferito anche alle nuove generazioni di immigrati. Inoltre, si prevede che nella definizione di un progetto formativo scolastico non debbano trascurarsi la conoscenza della religione e della cultura di appartenenza dei giovani e delle loro famiglie.

Nel contempo non può ignorarsi come, allo stato, la problematica del multiculturalismo si rifletta e si scomponga nella pluralità delle controversie giudiziarie che attengono, sovente, al conflitto tra diritti fondamentali concorrenti, investendo, in ultima analisi, la questione circa la portata e i limiti degli stessi⁴⁰. Su quest'ultimo versante di rilievo appare, allora, l'opera della giurisprudenza, costituzionale e di merito, impegnata nella costante ricerca di un ragionevole bilanciamento tra le istanze in concorso*.

Ma la via per la costruzione di uno Stato effettivamente multiculturale si mostra ancora lunga e impervia, dominata ancora da un pensiero e da una cultura che –come si mette in rilievo– appare forse ancora del tutto appartenente “alla tradizione liberale della politica”, quella, per intenderci, “che argomenta ancora secondo una strategia di neutralizzazione astratta (...), di esclusione di tutto ciò che appare come diverso”⁴¹. A ciò, peraltro, sottende forse la scarsa consapevolezza del fatto che il progressivo ampliamento della fila degli Esclusi, oltre al rischio di un sostanziale “declassamento” della democrazia, da termine di valore a (mera) tecnica di decisione, finirebbe per costituire una seria (e difficilmente scongiurabile) minaccia all'unità politica dello Stato, riducendo l'ordinamento giuridico pluralista ad una finzione priva di reali contenuti.

⁴⁰ Basti pensare alle tante questioni riguardanti, per un verso, il principio di neutralità dello Stato, per altro verso, la libertà religiosa ed anche il diritto dei genitori a determinare l'educazione dei propri figli. Sul primo versante, in particolare, è soprattutto la *vexata quaestio* della ostensione del crocifisso in luoghi pubblici (scuole, aule di tribunale, etc.). Sul secondo versante, si pensi alla ostensione da parte di insegnanti e/o altri dipendenti pubblici di simboli o abbigliamenti religiosi). Significativi sono, poi, i limiti che il diritto penale -specialmente il parametro dell'ordine pubblico- pone a pratiche e condotte “di valenza culturale” (si pensi alla pratica dell'infibulazione, o alla poligamia, o, ancora, al matrimonio con minorenni, per finire con la condizione della moglie all'interno di una relazione coniugale, soltanto per citarne alcune). Peraltro, mentre sul versante menzionato per il primo il richiamo al pluralismo culturale può assurgere a presupposto di un ragionevole bilanciamento tra istanze contrapposte, per ciò che concerne il secondo versante nessun rilievo giuridico riveste, di norma, la considerazione della condotta come espressione di una specificità culturale.

⁴¹ Così, M. L. Lanzillo, *Noi o gli altri? Multiculturalismo, democrazia, riconoscimento*, in AA.VV., *Multiculturalismo*, a cura di C. Galli, Bologna, 2006, p. 81 ss., part. p. 83.